



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **2508** Reg. Determinazioni

Registrato in data **03/11/2022**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

### **OGGETTO**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER IL RINNOVO:

- CON VARIANTI NON SOSTANZIALI, DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R12, R13) E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON ADEGUAMENTO AL D.M. N. 188/2020, DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI GORLAGO VIA BETTOLE N. 15;  
- DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PROVENIENTI DAL MEDESIMO IMPIANTO;  
DI CUI ALLA D.D.N. 2320 DEL 12/08/2008 E S.M.I..  
TITOLARE LA DITTA LAINI ALBERTO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GORLAGO VIA BETTOLE N. 15.

**IL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA**

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

**RICHIAMATE:**

- la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche”;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Reg. (CE) 18/12/2006, n. 1907/2006/CE “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 2008/1272/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- il "Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)”;
- il Reg. (CE) 20/06/2019 n. 2019/1021/UE “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.Lgs. 03 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 avente per oggetto “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L. 447/95, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;

- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) e fbis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (...)”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- la D.D. assunta in data 11 dicembre 2020 n. 2575 “Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

#### RICHIAMATI:

- ⇒ la D.D. n. 2320 del 12/08/2008, assunta in data 08/08/2008, avente per oggetto “*Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Gorlago – Via Bettole, 15. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2450 del 13/08/2003. Titolare la ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Gorlago – Via Bettole, 15*”;
- ⇒ la polizza fidejussoria n. 1798571 del 08/09/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenuta con nota datata 10/09/2008 (in atti provinciali al prot. n. 100919 del 16/09/2008), accettata con nota provinciale prot. n. 113270 del 17/10/2008;
- ⇒ la D.D. n. 1897 del 03/06/2009, avente per oggetto “*Approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 25/07/2005, n. 151, dell'impianto di recupero (R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2320 del 12/08/2008. Titolare la ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Gorlago, Via Bettole n. 15*”;
- ⇒ l'appendice n. 1 del 15/06/2009 alla polizza fidejussoria n. 1798571 del 08/09/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. (in atti provinciali al prot. n. 72674 del 29/06/2009), accettata con nota provinciale prot. n. 75280 del 06/07/2009;
- ⇒ la D.D. n. 1561 del 25/06/2012, avente per oggetto: “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'esercizio di varianti non sostanziali alle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15, di cui alla D.D. n. 2320 del 12/08/2008, modificata con D.D. n. 1897 del 03/06/2009. Titolare la ditta LAINI ALBERTO con sede legale in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15*”;
- ⇒ l'appendice n. 2 del 03/07/2012 alla polizza fidejussoria n. 1798571 del 08/09/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. (in atti provinciali al prot. n. 75614 del 23/07/2012), accettata con nota provinciale prot. n. 81228 del 07/08/2012;
- ⇒ la D.D. n. 1160 del 30/05/2014 avente per oggetto: “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne derivanti dall'insediamento sito in Comune di Gorlago, via Bettole, 15, in cui si svolge l'attività di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in forza della D.D. n. 2320 del 12.08.2008, smi. Titolare la ditta LAINI ALBERTO con sede legale in Comune di Gorlago, via Bettole, 15*”;

⇒ l'appendice n. 317/06/2014 alla polizza fidejussoria n. 1798571 del 08/09/2008, emessa dalla COFACE S.A. (in atti provinciali al prot. n. 59992 dell'8/07/2014), accettata con nota provinciale prot. n. 64305 del 22/07/2014;

#### VISTE:

- l'istanza presentata in data 5/02/2018, in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO, con sede legale ed insediamento in Comune di Gorlago Via Bettole n. 15, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i.;
- la nota provinciale prot. 12505 del 28/02/2018 di richiesta di approfondimento sull'istanza datata 5/02/2018;
- le note datate 8/02/2018, in atti provinciali al prot. 8065 del 8/02/2018, 6/03/2018, in atti provinciali al prot. 13842 del 6/03/2018, 16/03/2018, in atti provinciali al prot. 16454 del 19/03/2018, con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- il Certificato destinazione urbanistica e vincoli del Comune di Gorlago prot. 1575 del 1/03/2018, in atti provinciali al prot. 12930 del 2/03/2018;
- la nota di Regione Lombardia UTR Bergamo prot. 5203 del 26/03/2018, in atti provinciali al prot. 18809 del 27/03/2018;
- le note datate 18/04/2018, in atti provinciali al prot. 24598 del 19/04/2018, 12/06/2018, in atti provinciali al prot. 36546 del 12/06/2018, con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota provinciale prot. 37888 del 16/06/2018 di avvio del procedimento e richiesta pareri agli Enti/Uffici in riferimento rinnovo con modifiche non sostanziali (n.d.r. nella nota è stato fatto presente che il richiesto ampliamento della pavimentazione in corrispondenza della nuova pressa, con incremento della superficie pavimentata, non veniva accolto poiché area soggetta a criterio escludente di cui alla D.G.R. 1990/2014 e s.m.i.);
- la nota datata 22/06/2018, in atti provinciali al prot. 38987 del 22/06/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota provinciale prot. 41488 del 3/07/2018 di richiesta dati sul procedimento di rinnovo con modifiche non sostanziali;
- la nota di Regione Lombardia UTR Bergamo prot. 12591 del 13/07/2018 (in atti provinciali al prot. 44630 del 16/07/2018);
- la nota datata 23/07/2018, in atti provinciali al prot. 46550 del 24/07/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota provinciale prot. 49024 del 2/08/2018 di Convocazione Conferenza dei Servizi
- la nota provinciale prot. n. 49373 del 3/08/2018 con la quale è stato comunicato alla ditta LAINI ALBERTO che poteva proseguire l'attività nel rispetto delle condizioni dell'autorizzazione D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i. *“fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente provveda a trasmettere alla Provincia di Bergamo un'appendice di estensione della fidejussione in essere che ne rapporti la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”*;
- la nota datata 9/08/2018, in atti provinciali al prot. 50927 del 10/08/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l'appendice n.4 datata 6/08/2018 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A., relativa alla proroga del termine di validità della sopraccitata fidejussione al 8/08/2020;
- la nota provinciale prot. 53498 del 30/08/2018 di accettazione dell'appendice n.4 datata 6/08/2018 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A.;
- la nota datata 24/09/2018, in atti provinciali al prot. 58716 del 24/09/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota di ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo prot. 4455 del 3/10/2018 (in atti provinciali al prot. 61873 del 3/10/2018);

- la nota di AIPo nota prot. 23831 del 9/10/2018 (in atti provinciali al prot. 63318 del 10/10/2018);
- la nota provinciale prot. 63696 dell'11/10/2018 di trasmissione degli esiti della Conferenza dei Servizi del 10/10/2018;
- la nota datata 6/12/2018, in atti provinciali al prot. 77624 del 7/12/2018, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha chiesto una ulteriore modifica all'autorizzazione e trasmesso integrazioni;
- le note datate 18/12/2018, in atti provinciali al prot. 80380 del 19/12/2018 e 21/12/2018, in atti provinciali al prot. 81388 del 27/12/2018, con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota di ATS Bergamo prot. 130896 del 28/12/2018 (in atti provinciali al prot. 82108 del 31/12/2018) relativa agli esiti del sopralluogo svolto da proprio personale in data 15/10/2018 e con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
- la nota di Regione Lombardia UTR Bergamo prot. 271 del 8/01/2019 (in atti provinciali al prot. 1107 del 9/01/2019);
- la nota datata 14/01/2019, in atti provinciali al prot. 2241 del 14/01/2019 con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota provinciale prot. 18204 del 21/03/2019 di Sospensione del procedimento;
- la nota datata 25/03/2019, in atti provinciali al prot. 19028 del 25/03/2019, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso riscontro relativamente all'ottemperanza alle prescrizioni emesse da ATS Bergamo nel corso del sopralluogo effettuato dal proprio personale in data 15/10/2018;
- la nota provinciale prot. 49706 del 12/08/2019 di richiesta presentazione appendice fidejussoria per prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la nota datata 6/09/2019, in atti provinciali al prot. 54305 del 9/09/2019, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l'appendice n.5 datata 28/08/2019 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A., relativa alla proroga del termine di validità della sopraccitata fidejussione al 8/08/2021;
- la nota provinciale prot. 55058 del 11/09/2019 di accettazione dell'appendice n. 5 datata 28/08/2019 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A.;
- la nota provinciale prot. 38617 del 24/07/2020 di richiesta presentazione appendice fidejussoria per prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la nota datata 30/07/2020, in atti provinciali al prot. 39659 del 30/07/2020, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l'appendice n.6 datata 29/07/2020 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A., relativa alla proroga del termine di validità della sopraccitata fidejussione al 8/08/2022;
- la nota provinciale prot. 40843 del 5/08/2020 di accettazione dell'appendice n. 6 datata 29/07/2020 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A.;
- la nota datata 13/01/2021, in atti provinciali al prot. 1707 del 13/01/2021, con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso la Verifica Idraulica ai sensi della DGR 239/2018;
- la nota di AIPo nota prot. 15414 del 7/06/2021 (in atti provinciali al prot. 33603 del 7/06/2021);
- l'istanza presentata dalla ditta LAINI ALBERTO di adeguamento al D.M. n. 188/2020 datata 2/08/2021, in atti provinciali al prot. 44917 del 3/08/2021;
- la nota datata 26/07/2021, in atti provinciali al prot. 43552 del 26/07/2021, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l'appendice n.7 datata 23/07/2021 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A., relativa alla proroga del termine di validità della sopraccitata fidejussione al 8/08/2023;
- la nota provinciale prot. 43848 del 27/07/2021 di accettazione dell'appendice n. 7 datata 23/07/2021 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A.;
- la nota datata 1/10/2021, in atti provinciali al prot. 55891 del 4/10/2021, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha chiesto una ulteriore modifica all'autorizzazione, ha trasmesso istanza di autorizzazione paesaggistica e trasmesso integrazioni;

- la nota datata 5/11/2021, in atti provinciali al prot. 62870 del 8/11/2021, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota di AIPo nota prot. 29295 del 9/11/2021 (in atti provinciali al prot. 63322 del 9/11/2022);
- le note datate 15/11/2021, in atti provinciali al prot. 64979 del 16/11/2021, 15/12/2021 (in atti provinciali al prot. 71486 del 15/12/2021), con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota provinciale del Servizio Ambiente e Paesaggio prot. 71453 del 15/12/2021 di avvio del procedimento sull'istanza di autorizzazione paesaggistica datata 1/10/2021;
- la nota provinciale prot. 364 del 4/01/2022 di Avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza datata 2/08/2021 (in atti provinciali al prot. 44917 del 3/08/2021) di adeguamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 188/2020;
- la nota di AIPo nota prot. 2039 del 28/01/2022 (in atti provinciali al prot. 5342 del 28/01/2022);
- le note datate 11/02/2022, in atti provinciali al prot. 8672 del 14/02/2022, 12/02/2022, in atti provinciali al prot. 8706 del 14/02/2022, con le quali la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- la nota di ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo prot. 1105 del 22/02/2022 (in atti provinciali al prot. 11087 del 23/02/2022);
- la nota del Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale prot. 20553 del 5/04/2022 di notifica dell'autorizzazione paesaggistica D.D. n. 645 del 28/03/2022;
- la nota provinciale prot. 45791 del 5/08/2022 di richiesta presentazione appendice fidejussoria per prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la nota datata 10/08/2022, in atti provinciali al prot. 46894 del 10/08/2022, con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l'appendice n.8 datata 8/08/2022 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A., relativa alla proroga del termine di validità della sopraccitata fidejussione al 8/08/2024;
- la nota provinciale prot. 50247 del 5/09/2022 di accettazione dell'appendice n. 8 datata 8/08/2022 alla fidejussione n. 1798571 di COFACE S.A.;
- il Certificato del Comune di Carobbio degli Angeli prot 13044 del 11/10/2022 (in atti provinciali al prot. 57784 del 11/10/2022);
- la nota datata 15/10/2022, in atti provinciali al prot. 58829 del 17/10/2022 con la quale la ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso integrazioni;
- i Certificato vincoli e di destinazione urbanistica del Comune di Gorlago prot. 7238 del 17/10/2022, in atti provinciali al prot. 59215 del 18/10/2022;

#### PRESO ATTO:

- dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, dalla quale emerge che le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono descritte nell'**ALLEGATO A (Rifiuti)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- delle valutazioni istruttorie, delle condizioni e prescrizioni relative allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento della ditta LAINI ALBERTO contenute nel documento "**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**" trasmesso da A.T.O. – Ufficio d'Ambito di Bergamo con nota prot. 1105 del 22/02/2022 (in atti provinciali al prot. 11087 del 23/02/2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è pari a € 93.591,92 ed è relativo a:
  - messa in riserva (R13) di 1.099 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso pari a € 19.410,54;
  - messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 240 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso pari a € 42.388,80;
  - messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 60 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalla cernita pari a € 10.597,20;

- operazioni di recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 10.000 t/anno, pari a € 21.195,38.

DATO ATTO:

- ✓ che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati sopra richiamati;
- ✓ che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze presentate;

RITENUTO altresì opportuno, in base ai disposti della richiamata Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo n. 2575 del 11 dicembre 2020, confermare alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) pervenuta in allegato alla nota della Ditta datata 23/07/2018, attestante che a carico dei Soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

VISTA la nota datata 2/11/2018 con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – ha comunicato “che a carico della suindicata LAINI ALBERTO e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che non è pervenuto ad oggi riscontro alle richieste di Comunicazione Antimafia presentate alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 17/02/2022 e 11/10/2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere a rilasciare alla ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Comune Gorlago via Bettole n. 15, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i. il rinnovo:

- con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi, con adeguamento al D.M. n. 188/2020, dell'impianto sito in comune di Gorlago Via Bettole n. 15;
- dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia provenienti dal medesimo impianto;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## **D E T E R M I N A**

1. di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Comune Gorlago via Bettole n. 15, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione, di cui alla D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i.:

- all'esercizio, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi, con adeguamento al D.M. n. 188/2020, dell'impianto sito in comune di Gorlago Via Bettole n. 15, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A (Rifiuti)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia provenienti dal medesimo insediamento, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la scadenza della presente autorizzazione al 8/08/2028 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
  4. di confermare alla ditta LAINI ALBERTO la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 3/9/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);
  3. di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 93.591,92 (Euro novantatremila cinquecentonovantuno/92), per la cui decorrenza si assume la data del presente provvedimento, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La fidejussione bancaria/polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
  4. di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verrà svincolata la polizza fidejussoria n. 1798571 del 08/09/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. e relative appendici;
  5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
  6. di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;
  7. di prescrivere che:
    - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
    - le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 152/2006 e successive norme applicative;
    - le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  - dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi;
9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
  10. di demandare ad A.T.O. - Ufficio d'Ambito di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura;
  11. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della Legge 447/1995 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;
  12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/2006, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
  14. di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
  15. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
  16. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;
  17. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
  18. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, Regione Lombardia UTR Bergamo, Comune di Gorlago, ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo, ATS Bergamo, ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo, UNIACQUE SpA, AIPo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale;
  19. di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale Recer;
  20. di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate dovessero dare esito positivo;

21. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

**ALLEGATO A (Rifiuti)**

**ALLEGATO A1 - Alleg. R10, Rev. 6 del 10/12/2021, Oggetto: "Tavola con disposizione rifiuti e scarichi idrici"**

**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**

IL DIRIGENTE

**Dott. Ing. Sara Mazza**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate*